

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la [REDACTED] conveniva in giudizio [REDACTED] esponendo quanto segue.

Quest'ultima aveva citato la [REDACTED] davanti il GdP per sentirla condannare alla rimozione dell'impianto realizzato sulla facciata dell'edificio di sua proprietà, nonché al pagamento della somma di lire [REDACTED] per interventi edili.

Il Giudice di prime cure ordinava a cura e spese di [REDACTED] ed entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione della sentenza il ripristino della collocazione dei tubi nello spazio interrato da questi precedentemente occupato con rimozione degli stessi dalla facciata dell'immobile dell'attrice per il percorso da A a B come indicato nel documento fotografico acquisito agli atti il 4.4.2002. Nulla disponeva in ordine alla richiesta di risarcimento dei danni peraltro asseritamente non fattivamente provati e quantificati. Poneva le spese del giudizio di primo grado per i tre quarti a carico di parte convenuta, liquidandole nella misura già ridotta di euro [REDACTED] oltre d accessori.

L'appellante ribadiva le eccezioni già svolte in primo grado relative alla nullità del mandato alle liti, di indeterminatezza della domanda e di incompetenza per valore del GdP e considerava comunque le domande di controparte infondate.

conclusioni che le parti precisavano come sopra riportato. Il giudice assumeva la causa in decisione nel rispetto dei termini di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Considera preliminarmente il giudice che la domanda già formulata dalla ██████ in primo grado deve considerarsi determinata in quanto dalla stessa si rilevano l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda nonché le relative conclusioni.

Evidenzia lo scrivente giudice che, anche a voler prescindere dal fatto che trattasi di domanda nuova in relazione alla quale non è stato accettato il contraddittorio, è giurisprudenza ormai costante il ritenere che il mandato in corso di causa a nuovo difensore può essere rilasciato anche su atti diversi da quelli indicati nell'articolo 83 cpc, essendo sufficiente la volontà della parte di conferire una nuova procura (cfr già Cass. 4.11.1980 n. 5905).

Considera poi il giudice del gravame che, in relazione alla eccezione di incompetenza per valore del Gdp, già il SC ebbe già a sostenere che "il valore della domanda di condanna ad un fare, anche quando l'opera da eseguire riguarda un bene immobile, si determina, ai sensi dell'articolo 14 cpc, in base al valore dichiarato dall'attore o, altrimenti, presunto in relazione ai limiti della competenza del giudice adito (cfr Cass. 3.7.1993 n. 7298 e Cass. 17.5.1997 n. 4399).

Tale considerazione giustifica anche la reiezione della eccezione dell'appellata relativa all' inammissibilità dell'appello in quanto si sarebbe trattato di sentenza emessa dal giudice di pace nel limite di valore di lire [redacted] evidenzia lo scrivente giudice che il "petitum" è relativo ad un facere che si presume esteso nei limiti della competenza del giudice adito.

Evidenzia lo scrivente giudice che la richiesta di supplemento istruttorio formulata dall'appellante trova fondamento nelle doglianze della stessa che implicitamente si lamenta delle carenze istruttorie avanti il giudice di prime cure.

Dall'escussione dei testi citati, però, non sono emersi elementi di prova che modificano le conclusioni alle quali era pervenuto il primo giudice: infatti, la teste [redacted] figlia dell'appellata e quindi persona specificamente informata dei fatti, ha ribadito che il tracciato delle tubature sulla facciata dell'immobile del quale è causa era stato mutato, le tubature applicate erano molto più grosse ed il tutto cagionava problemi di sicurezza e di manutenzione della facciata stessa.

Il teste [redacted] dipendente della Italgas, in verità ha sostenuto una tesi diversa, ma la sua credibilità sul giudizio tecnico appare inficiata dal fatto che lo stesso ha dichiarato di avere visto l'impianto solamente dopo la sua installazione e la sua conoscenza dei fatti pregressi avveniva "de relato".

u

Ne consegue che le doglianze dell'appellante devono essere tutte disattese e va quindi confermata la sentenza appellata.

Vista la conclusione della causa, per il principio di soccombenza, le spese di lite per la presente fase vanno poste a carico della appellante e vanno liquidate come da dispositivo.

PQM

il giudice, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di cui sopra, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

respinge l'appello di Italgas spa e, per l'effetto, conferma la sentenza del GdP di Milano n.9013/2002 del 22.7.2002;

condanna l'appellante a rimborsare a controparte le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro [REDACTED], di cui euro [REDACTED] per onorari, euro [REDACTED] per diritti ed i rimanenti per spese, oltre accessori come per legge;

Così deciso in Milano il 16-11-05

Il Giudice

